



**COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Regolamento Comunale  
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
e  
per l'applicazione della  
relativa tassa.

Adottato con delibera consiliare n. 36 del 29 giugno 1994, modificata ed integrata con successiva delibera n. 48 del 14.10.1995, esaminata dal Co.Re:Co nella seduta del 14.11.1994, prot. n. 94/0046.

Testo coordinato con le modifiche apportate con delibere consiliari n. 3 dell'8.2.1996, n. 38 del 30/9/1997 e n. 66 del 23/12/1997.

# SOMMARIO

## Capo I

### Occupazioni e concessioni in genere

- Art. 1      Ambito e scopo del regolamento.
- Art. 2      Occupazioni permanenti e temporanee.
- Art. 3      Concessione di occupazione.
- Art. 4      Occupazione di urgenza.
- Art. 5      Domanda di occupazione.
- Art. 6      Pronuncia sulla domanda.
- Art. 7      Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto.
- Art. 8      Obblighi del concessionario.
- Art. 9      Divieto temporaneo di occupazione.
- Art. 10     Decadenza della concessione.
- Art. 11     Revoca della concessione.
- Art. 12     Rinnovo delle concessioni.
- Art. 13     Occupazioni abusive - rimozioni dei materiali.

## Capo II

### Occupazioni di tipo particolare.

- Art. 14     Esposizione di merce.
- Art. 15     Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 16     Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 17     Esecuzione di lavori di opere.
- Art. 18     Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art. 19     Autorizzazione ai lavori.
- Art. 20     Occupazione con ponti, steccati, pali, etc.
- Art. 21     Occupazioni con tende e tendoni.
- Art. 22     Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

### **Capo III**

#### **Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.**

- Art. 23 Applicazione della tassa.
- Art. 24 Oggetto della tassa.
- Art. 25 Soggetto attivo.
- Art. 26 Soggetto passivo.
- Art. 27 Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.
- Art. 28 Commisurazione e determinazione della tassa.
- Art. 29 Denuncia.
- Art. 30 Versamento della tassa.
- Art. 31 Accertamento rimborsi e riscossione coattiva.
- Art. 32 Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.
- Art. 33 Sanzioni.
- Art. 34 Affrancazione della tassa.
- Art. 35 Funzionario responsabile.
- Art. 36 Rinvio ad altre disposizioni.
- Art. 37 Entrata in vigore.
- Art. 38 Abrogazione di precedenti disposizioni.

# **Capo I**

## **Occupazioni e concessioni in genere**

### **Art. 1**

#### **Ambito e scopo del Regolamento.**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa" usato negli articoli seguenti, si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15/11/93 n.° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee.**

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate al seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
3. Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate temporanee da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

### **Art. 3**

#### **Concessione di occupazione.**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dalla Autorità competente su richiesta dell'interessato.

### **Art. 4**

#### **Occupazione di urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con un telegramma.

2. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio da quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

## **Art. 5** **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti a suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in Comune. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a restituire l'area nello stato di fatto e di diritto in cui è stata consegnata;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituirà priorità la data di presentazione della richiesta. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

## **Art. 6** **Pronuncia sulla domanda**

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali: Ufficio Tecnico, Attività Produttive e Polizia Municipale. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, la Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 7/8/1990 n.° 241.

2. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

## **Art. 7**

### **Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto.**

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo o spazio pubblico. In esso saranno indicate: le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. La concessione è comunque subordinata alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelle di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia vigenti nel Comune. La concessione ha carattere personale e non può essere ceduta.
2. In tutti i casi la concessione è rilasciata:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà della Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
  - d) a termine, per la durata massima di anni 19.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
4. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà la Amministrazione Comunale.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992 n.° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n.° 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

## **Art. 8**

### **Obblighi del concessionario.**

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto che concede l'occupazione di suolo pubblico. E' fatto pure obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa.
2. Qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

**Art. 9**  
**Divieto Temporaneo di Occupazione.**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico nell'interesse della viabilità.

**Art. 10**  
**Decadenza della concessione.**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
  - a) mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
  - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
  - c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - e) l'uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale della tassa versata, nè esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

**Art. 11**  
**Revoca della concessione**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

**Art. 12**  
**Rinnovo delle concessioni**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tal scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 13**  
**Occupazioni abusive - rimozioni dei materiali.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **Capo II**

### **Occupazione di tipo particolare.**

#### **Art. 14**

##### **Esposizione di merce.**

1. L'esposizione di merce, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

#### **Art. 15**

##### **Mestieri girovaghi e mestieri artistici.**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su luogo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di 60 minuti sullo stesso luogo.

#### **Art. 16**

##### **Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

##### **abrogato**

[1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.]

#### **Art. 17**

##### **Esecuzione di lavori di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **Art. 18**

##### **Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.



**Art. 19**  
**Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

**Art. 20**  
**Occupazione con ponti, steccati, pali ecc.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento.

**Art. 21**  
**Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra all'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano l'ufficio competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

**Art. 22**  
**Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/3/91 n 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n 248 del 4/6/1993.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

## **Capo III**

### **Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche**

#### **Art 23**

##### **Applicazione della tassa**

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione, non sana l'irregolarità delle occupazioni medesime.

#### **Art. 24**

##### **Oggetto della tassa.**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande e tende a copertura degli stessi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La popolazione del Comune risulta inferiore ai 10.000 abitanti pertanto le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette alla applicazione da parte del Comune.

#### **Art. 25**

##### **Soggetto attivo.**

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 24 realizzate nel territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo, la tassa è dovuta al Comune medesimo.
2. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento il Comune di Vezzano sul Crostolo appartiene alla classe V.

**Art. 26**  
**Soggetto passivo.**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio Comunale.

**Art. 27**  
**Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 24 sono classificati in 2 categorie.

2. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia; è pubblicato per 15 giorni nell'Albo Pretorio ed è altresì esposto negli Uffici Comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione. L'elenco di classificazione è allegato al presente regolamento (all. A) del quale costituisce parte integrante.

3. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adottarsi con le modalità del comma stesso.

**Art. 28**  
**Commisurazione e determinazione della tassa.**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

*La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi e neppure alle occupazioni permanenti e temporanee effettuate con passi carrabili.*

*Sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*

2. Le superfici eccedenti i 1000 mq per occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie stabilite con un apposito atto deliberativo, e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

5. La tabella delle tariffe e delle riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente regolamento (all. B) e ne forma parte integrante.

6. Nel caso di esercizio di facoltà di cui all'art. 44 comma 8 del D.Lgs. n. 507/93 la tassa è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 m.

7. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata della occupazione medesima, come segue:

- occupazione di durata fino a 4 ore tariffa ridotta del 75%;
- occupazione di durata da 4 a 12 ore tariffa ridotta del 50%;
- occupazione per più di 12 ore tariffa intera.

## **Art. 29** **Denuncia**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve contenere le generalità del richiedente, la ubicazione e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Alla denuncia deve essere allegato l'attestato del versamento effettuato i cui estremi vanno trascritti nella denuncia medesima.

3. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.

4. Per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

6. Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre la concessione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

**Art. 30**  
**Versamento della tassa**

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino su conto corrente postale intestato al Comune di Vezzano sul Crostolo.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazioni della occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% e con pagamento anticipato della tassa.

**Art. 31**  
**Accertamento rimborsi e riscossione coattiva.**

1. Il Servizio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, con le modalità stabilite dalla legge, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. Agli accertamenti in rettifica o di ufficio di cui all'art. 51 comma 2, provvede sempre il servizio tributi nel rispetto della procedura stabilita dal precitato articolo.
2. Il Servizio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi di legge.
3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 35 del presente regolamento per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

**Art. 32**  
**Esenzioni.**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti Religiosi per l'esercizio di Culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico dell'imposta sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22/12/1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) *i passi e gli accessi carrabili.*

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.  
Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.”

### **Art. 33 Sanzioni.**

- 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3. Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.
- 5. Le violazioni alle norme del presente regolamento che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.
- 6. Le altre violazioni sono punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/03/1934 n. 383 e successive modifiche.

### **Art. 34 Affrancazione della tassa.**

- 1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo della affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, D.Lgs. 15/11/93 n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
- 2. La domanda produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempreché sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al comma 1.

**Art. 35**  
**Funzionario Responsabile.**

1. La Giunta Comunale, designa, quale responsabile per le funzioni e i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, un funzionario appartenente al settore tecnico contabile.

**Art. 36**  
**Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 37**  
**Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 86/90 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale di cui all'art. 17 del presente regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1/01/94. Pertanto è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

**Art. 38**  
**Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente regolamento per la applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la legge e con il presente Regolamento.

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:  
TARIFFE IN VIGORE A DECORRERE DAL 1/1/1994**

**1. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1.1 Ordinarie ( Art. 44 comma 1 lett. a) e comma 12)

1^ categoria	L. 34.000 per mq.
2^ categoria	L. 22.000 per mq.

1.2. Gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Art. 44 comma 1 lett. c) riduzione 50%

1^ categoria	L. 17.000 per mq.
2^ categoria	L. 11.000 per mq.

1.3 Con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico  
(Art. 44 comma 2) riduzione al 30%

1^ categoria	L. 10.200 per mq.
2^ categoria	L. 6.600 per mq.

**2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

2.1 Ordinarie per giorno intero e per mq. (Art. 45 comma 2 lett. a)

1^ categoria	L. 2.000
2^ categoria	L. 1.300

2.2 In rapporto della durata dell'occupazione nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata:

- fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 14 tariffa ordinaria ridotta del 60%

1^ categoria	L. 800
2^ categoria	L. 520

- fascia oraria compresa dalle ore 14 alle ore 20 tariffa ordinaria ridotta del 60%

1^ categoria	L. 800
2^ categoria	L. 520

- fascia oraria compresa dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo tariffa ordinaria ridotta dell'80%

1^ categoria	L. 400
2^ categoria	L. 260



- 2.3 Occupazione con autovetture ad uso privato realizzata su aree a ciò destinate dal Comune (Art. 45 comma 6)
- |              |          |
|--------------|----------|
| 1^ categoria | L. 2.000 |
| 2^ categoria | L. 1.300 |
- 2.4 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Art. 45 comma 6/bis - riduzione del 20%)
- |              |          |
|--------------|----------|
| 1^ categoria | L. 1.600 |
| 2^ categoria | L. 1.040 |
- 2.5 Gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo (Art. 45 comma 2 lett. c) - riduzione del 50%)
- |              |          |
|--------------|----------|
| 1^ categoria | L. 1.000 |
| 2^ categoria | L. 650   |
- 2.6 Con tende e simili (Art. 45 comma 3 - riduzione al 30%)
- |              |        |
|--------------|--------|
| 1^ categoria | L. 600 |
| 2^ categoria | L. 390 |
- 2.7 Occupazione di durata non inferiore a 15 giorni tariffa ordinaria ridotta del 20% (Art. 45 comma 1 secondo periodo aggiunto con D.Lgs 566/93)
- |              |          |
|--------------|----------|
| 1^ categoria | L. 1.600 |
| 2^ categoria | L. 1.040 |
- 2.8 Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, dai pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50% (Art. 45 comma 5° primo periodo come modificato con D.Lgs. 566/93)
- 2.9 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le tariffe ordinarie sono ridotte dell'80% (Art. 45 comma 5 secondo periodo)
- 2.10 Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 le tariffe ordinarie sono ridotte del 50% (Art. 45 comma 5 secondo periodo)
- 2.11 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% (Art. 45 comma 7 come modificato con D.Lgs. 566/93)
- 2.12 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (Art. 45 comma 8 come modificato con D.Lgs. 566/93)

### **3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE**

#### **a) aventi carattere permanente**

3.1/a Con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (Art. 47 1° e 2° comma come modificato con D.Lgs. 566/93)

per Km. lineare o frazione:

1^ categoria	L. 250.000
2^ categoria	L. 162.500

3.2/a Con seggiovie e funivie (Art. 47 comma 3)

fino a 5 Km. lineari L. 100.000

per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione di L.20.000

### **b) aventi carattere temporaneo**

3.1/b Occupazioni di cui al precedente punto 3.1/a

a) di durata non superiore a 30 gg.

fino a 1 Km. lineare   tassa complessiva:   1^ categoria L. 10.000

2^ categoria L. 8.000

superiore al Km. Lineare   tassa complessiva: 1^ categoria L. 15.000

2^ categoria L. 12.000

b) di durata superiore a 30 gg. e fino a 90 gg.

tassa di cui sopra maggiorata del 30% fino a 1 Km. lineare 1^ categoria L. 13.000

2^ categoria L. 10.400

superiore al Km. Lineare 1^ categoria L. 19.500

2^ categoria L. 15.600

c) di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.

tassa di cui sopra maggiorata del 50% fino a 1 Km. lineare 1^ categoria L. 15.000

2^ categoria L. 12.000

superiore al Km. lineare 1^ categoria L. 22.500

2^ categoria L. 18.000

d) di durata maggiore   tassa di cui sopra maggiorata del 100%

fino a 1 Km. Lineare 1^ categoria L. 20.000

2^ categoria L. 16.000

superiore al Km. Lineare 1^ categoria L. 30.000

2^ categoria L. 24.000

## **4. OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

4.1 Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale (art. 8 comma 1).

tassa annuale:

1^ categoria L.60.000

2^ categoria L.50.000

4.2 La tassa annuale sopraindicata è relativa ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri; se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità (Art. 48 comma 3);